



COMUNE DI VILLAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

Piazza G. Mazzini, 19 - Tel 0171 935311

P.E.C.: comunevillafalletto@eticert.it; email: info@comune.villafalletto.cn.it

Il Sindaco

Villafalletto, 17 Agosto 2020.

Prot.n.6268.

COMUNICATO N.7.

-ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 16 AGOSTO 2020-

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) **è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie** anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

2. Le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b).

Art. 2 (Disposizioni finali)

1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall'**articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19**, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. **La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020** sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque **non oltre il 7 settembre 2020**.

3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

SANZIONI

DL n.19 25.03.2020 art.4, comma 1: "... il mancato rispetto delle misure di contenimento ... è punito con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000** ...".

DL n.19 25.03.2020 art.4, comma 2: "Nei casi di cui ... si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni".

IL SINDACO
Sarcinelli Giuseppe

